



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

(Sezione II)

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 3620/2004 proposto da Palamini Andrea rappresentato e difeso dagli avv.ti Walter Fumagalli e Maria Lodovica Bognetti nello studio dei quali è elettivamente domiciliato in Milano, P.zza Duse n. 3;

contro

il Comune di Rivolta D'Adda, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Bruno Santamaria nel cui studio è elettivamente domiciliato in Milano, Galleria del Corso n. 2;

per l'annullamento

- del provvedimento dello Sportello Unico delle Attività produttive prot. n. 2880 – 7529 del 5 maggio 2004 avente ad oggetto “diniego a domanda per il rilascio di provvedimento autorizzativo per attività produttive ai sensi del DPR n. 447/1998”;
- di ogni altro atto presupposto, conseguente e connesso, ivi compresi i pareri del responsabile del procedimento del 21 aprile 2004 e della Commissione edilizia n. 23 del 22 aprile 2004,

e per la condanna

del Comune intimato al risarcimento dei danni subiti.

VISTO il ricorso con i relativi allegati;

VISTO l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Rivolta d'Adda;

VISTE le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

VISTI gli atti tutti della causa;

Nominato relatore alla pubblica udienza del 24 aprile 2007 il Ref. Daniele Dongiovanni;

Uditi, ai preliminari, l'avv. Riggiano, in sostituzione dell'avv. Fumagalli, per il ricorrente e l'avv. Bastonini, per delega dell'avv. Santamaria, per il Comune resistente;

Considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

FATTO

Il ricorrente è proprietario di un'area nel territorio comunale sulla quale insiste un fabbricato destinato a deposito di foraggio, funzionale allo svolgimento dell'attività di coltivatore diretto.

Volendo mutare destinazione d'uso al predetto immobile al fine di utilizzarlo come stalla per il ricovero di ovini, il ricorrente ha chiesto al Comune resistente il rilascio della relativa autorizzazione (anche) per la realizzazione delle relative opere di adeguamento.

L'amministrazione comunale, qualificando l'intervento di ristrutturazione edilizia, ha negato, in conformità ai pareri negativi del responsabile del procedimento del 21 aprile 2004 e della Commissione edilizia n. 23 del 22 aprile 2004, il rilascio del

titolo edilizio in quanto gli interventi sono stati ritenuti in contrasto con l'art. 41 delle NTA del PRG secondo cui, per gli immobili compresi nella fascia A del PAI (Piano per l'assetto idrogeologico), sono ammesse le sole opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo.

Avverso tale diniego, ed ogni altro atto a questo connesso, presupposto e consequenziale, ha proposto impugnativa l'interessato, chiedendone l'annullamento e conseguente condanna al risarcimento dei danni, per i seguenti motivi:

1) eccesso di potere sotto il profilo della carenza di motivazione.

Il Comune resistente non ha spiegato, in maniera esaustiva, le ragioni secondo cui le opere progettate devono essere qualificate di ristrutturazione e non di risanamento conservativo, ciò anche al fine di consentire al ricorrente di apportare al progetto le modifiche necessarie per ricondurre l'intervento nell'ambito di quelli autorizzabili.

A tal fine, non è sufficiente quanto riportato nei predetti pareri in quanto ci si limita a riportare la definizione di ristrutturazione edilizia contenuta nell'art. 3. comma 1, lett. d) del DPR n. 380/2001;

2) violazione dell'art. 41 delle norme del PRG e dell'art. 3 del DPR n. 380/2001; eccesso di potere sotto il profilo del travisamento dei fatti.

Gli interventi di che trattasi devono essere ricondotti nella nozione di "risanamento conservativo" se non addirittura di manutenzione straordinaria.

Ed invero, le opere sono finalizzate a conservare l'edificio esistente per assicurarne la funzionalità allo svolgimento dell'attività agricola e non certo a

trasformarlo;

3) violazione degli artt. 5 e 6 della legge n. 241/90, dell'art. 3 del DPR n. 447/1998 e dell'art. 20 del DPR n. 380/2001; incompetenza.

Il responsabile del procedimento è stato indicato nella sig.ra Marina Calvi, la quale ha sottoscritto alcuni atti istruttori.

Pur tuttavia, la relazione istruttoria e la proposta di provvedimento è stata invece firmata dal Geom. Luciano Ognibene, qualificatosi responsabile del procedimento.

Infine, il provvedimento finale è stato sottoscritto dalla Dott.ssa Clara Vismara, quale responsabile dello sportello unico e quindi responsabile del relativo procedimento.

Ora, se quest'ultima è anche responsabile del procedimento, gli atti precedenti firmati da Calvi e Ognibene sono illegittimi per incompetenza; se, invece, responsabile dello Sportello Unico non è la Dott.ssa Vismara, allo stesso modo, il provvedimento impugnato di diniego è illegittimo per incompetenza.

Si è costituito in giudizio il Comune di Rivolta D'Adda chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato nel merito.

In prossimità della trattazione del merito, le parti hanno depositato memorie insistendo nelle loro rispettive posizioni.

Alla pubblica udienza del 24 aprile 2007, la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

DIRITTO

1. I primi due motivi possono essere trattati congiuntamente in quanto si tratta di profili diversi di un'unica censura.

Ed invero, il ricorrente sostiene che le opere che intende realizzare non sono riconducibili alla nozione di “ristrutturazione edilizia”.

La tesi non può essere condivisa.

Con riferimento alla nozione di “ristrutturazione edilizia”, la giurisprudenza ha avuto modo di affermare che rientrano in tale nozione gli interventi edilizi che alterino, anche sotto il profilo della distribuzione interna, l’originaria consistenza fisica di un immobile e comportino altresì l’inserimento di nuovi impianti e la modifica e redistribuzione dei volumi, che non possono pertanto configurarsi né come manutenzione straordinaria, né come restauro o risanamento conservativo (*Cons.St., sez.V, 17 dicembre 1996, n.1551*).

In altre parole, affinché sia ravvisabile un intervento di ristrutturazione edilizia è sufficiente che risultino modificati la distribuzione della superficie interna e dei volumi dell’edificio, ovvero l’ordine in cui risultavano disposte le diverse porzioni dell’edificio, per il solo fine di rendere più agevole la destinazione d’uso esistente, poiché anche in questi casi sussistono un rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio ed un’alterazione dell’originaria fisionomia e consistenza fisica dell’immobile, incompatibili con i concetti di manutenzione straordinaria e di risanamento conservativo, che presuppongono la realizzazione di opere che lascino inalterata la struttura dell’edificio e la distribuzione interna della sua superficie.

Sempre con riferimento alla distinzione tra interventi di ristrutturazione edilizia e di risanamento conservativo, la stessa giurisprudenza ha altresì chiarito come la

differenza sia da ricercarsi nella differenza del risultato finale dell'intervento nei riguardi dell'edificio preesistente.

Non è, infatti, elemento caratteristico il mezzo, ossia il lavoro di consolidamento nel primo caso, di sostituzione delle strutture nel secondo, in quanto il rinnovo degli elementi strutturali è ammesso anche nel primo caso, mentre la modifica estetica è ammessa (sia pure con lieve entità) sia nel primo che nel secondo caso, dovendosi in sede di restauro eliminare le superfetazioni.

L'elemento differenziatore è da ritenere costituito dal fatto che nella ristrutturazione il risultato può portare ad un edificio anche in tutto diverso dal precedente, nel caso di restauro e risanamento conservativo, il risultato va inteso e valutato nel complesso, e non nelle singole parti, per cui l'edificio deve restare il medesimo soprattutto come forma, sia pure con modifiche non rilevanti architettonicamente (*cfr., per tutte, Cons. St. sez. V, 2 luglio 1994, n. 807 e TAR Toscana, sez. II, 31 gennaio 2006, n. 249*).

Applicando alla fattispecie in esame le suddette coordinate ermeneutiche è possibile affermare che gli interventi di che trattasi sono stati legittimamente inquadrati dal Comune resistente nella nozione di "ristrutturazione edilizia".

Ed invero, il ricorrente intende trasformare l'immobile in argomento, originariamente destinato a deposito di foraggio, a stalla per il ricovero e la mungitura di ovini da latte.

A tal fine, il ricorrente ha previsto una serie di interventi attraverso l'impiego di tramezzature (in modo da frazionare lo spazio unico rappresentato dal magazzino

esistente), il tamponamento del portico esistente per ricavare la sala mungitura, il locale frigo ed il vano spogliatoio – servizi igienici.

Ciò precisato in punto di fatto, non può essere revocato in dubbio che la realizzazione di tali interventi è tale da provocare la trasformazione dell'organismo edilizio interessato che altera l'originaria fisionomia e la stessa consistenza fisica dell'immobile.

A ciò si aggiunga che le opere edilizie di che trattasi sono peraltro funzionali ad adibire l'immobile ad un'attività che, sebbene ancora di natura agricola, è comunque diversa rispetto al passato ed in grado di incrementare il rischio idrogeologico presente nella zona (fascia A sottoposta al PAI) su cui insiste l'edificio del ricorrente.

2. Anche il terzo motivo risulta infondato.

Al riguardo, è sufficiente osservare che la Dott.ssa Vismara riveste l'incarico di responsabile dello Sportello Unico, competente ad adottare il provvedimento finale mentre la sig.ra Calvi è stata nominata responsabile del procedimento instaurato a seguito della richiesta del ricorrente.

In questo caso, nessuna violazione delle norme invocate è avvenuta nel caso di specie posto che, come dispone l'art. 5 della legge 241/90, non è necessario che le due figure coincidano nella stessa persona.

Con riferimento, invece, alla relazione firmata dal Geom. Ognibene, essa riguarda il sub procedimento urbanistico – edilizio di cui è competente l'ufficio tecnico comunale del quale fa parte il suddetto professionista.

In ragione di ciò, il responsabile del procedimento ha proceduto, in ragione dell'esigenza di semplificazione propria dell'istituzione dello Sportello Unico, ad acquisire il relativo parere dall'organo preposto a tal fine dalla normativa vigente, senza che ciò abbia comportato una violazione delle norme in materia di competenza.

3. In conclusione, il ricorso deve essere respinto.

4. Le spese seguono la soccombenza nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sez. II, respinge il ricorso in epigrafe.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della resistente amministrazione, delle spese processuali che si liquidano in complessivi euro 3.000,00 (tremila/00) oltre IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 24 aprile 2007, con l'intervento dei magistrati:

Mario Arosio - Presidente

Daniele Dongiovanni – Referendario est.

Alessio Liberati - Referendario